

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE E
DELL'IRRIGAZIONE E SDA DI ANCONA

Oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – D.A. n. 79/2018 e D.G.R. n. 652/2018. Bando della Misura 8, Sottomisura 8.6, operazione A), Azione 1, “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali”. Regime di aiuto di Stato in esenzione generale ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, State Aid (SA) 47303. Non ammissibilità della Domanda ID SIAR n. 37037. CUA 00902530674.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

- di dichiarare non ammissibile, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, la domanda di sostegno di ID SIAR n. 37037, indicata nell'allegato al presente decreto, parte integrante dello stesso, presentata ai sensi del bando approvato con DDS n. 160 del 29/05/2018, recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DD.GG.RR. nn. 281 e 652/2018. Bando della Misura 8, Sottomisura 8.6, operazione A), FA 5C, “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”. Azione 1, “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali”. Regime di aiuto di Stato in esenzione generale ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, State Aid (SA) 47303”;
- di allegare, inoltre, al presente decreto, l'informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento agli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
- di comunicare a mezzo PEC, tramite l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), la non ammissibilità della domanda di sostegno sopra indicata, determinata dal presente provvedimento, al beneficiario interessato, avente CUA 00902530674. Dalla data di ricezione della comunicazione decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- di pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e della DGR n. 1158/2017, sul SIAR e all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica



pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR).

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La Dirigente
(Francesca Damiani)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Reg. (UE) n.1303/2013 del 17.12.2013, recante disposizioni generali e comuni sui Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESI);
- Reg. (UE) n.1305/2013 per il sostegno alla sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (c.d. ABER)
- GUUE serie L n. 193 del 01/07/2015;
- Mipaaf: Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo rurale 2014 – 2020 di cui all'Intesa della CSR del 11/02/2016;
- Decisione n. 5345 del 28/7/2015 della Commissione Europea che approva il PSR Marche 2014-2020, successivamente modificata con le Decisioni n. 1157 del 14/02/2017, n. 7524 del 08/11/2017, n. 994 del 14/02/2018 e n. 5918 del 06/09/2018 che approva la nuova versione 5.1 del PSR Marche di cui alla sotto riportata D.A. n. 79/2018;
- Delibera Amministrativa dell'Assemblea legislativa regionale n. 79 del 30/07/2018 di "Approvazione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018";
- Deliberazione amministrativa n. 79 del 30/07/2018, "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della DGR n. 281 del 12/03/2018";
- DGR n. 652 del 21/05/2018, "Reg. (UE) n. 1305/2013 – PSR Regione Marche 2014 – 2020. Approvazione Criteri e modalità attuative generali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Misura 8, Sottomisura 8.6. Operazione A) – "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", Azione 1 – "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali". Istituzione del regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014.";
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 372 del 30 maggio 2016 "Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020.";
- DDS Ambiente e Agricoltura n. 537 del 19 settembre 2016 "Procedure relative alle istruttorie delle domande di aiuto a valere sulle sottomisure del PSR 2014/2020. DDS 372 del 30 maggio 2016. Integrazioni.";
- DDS Politiche agroalimentari n. 160 del 29/05/2018, "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 – DD.GG.RR. nn. 281 e 652/2018. Bando della Misura 8, Sottomisura 8.6, operazione A), FA 5C, "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste". Azione 1, "Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali". Regime di aiuto di Stato in esenzione generale ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014, State Aid (SA) 47303".



Motivazione

Con Decisione n. 5345 e s.m. del 28/7/2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma di Svi-luppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Marche.

Con Deliberazione amministrativa n. 3 del 15/09/2015 e successive modifiche, revoche e contestuali sostituzioni, il PSR è stato poi approvato dall'Assemblea legislativa - Consiglio regionale delle Marche.

Il documento, tra i vari interventi previsti per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, individua la predisposizione di uno schema di bando unico per le varie misure, come uno degli strumenti atti a garantire sia modalità di accesso uniformi, sia requisiti di ammissibilità e criteri di selezione chiari e facilmente controllabili.

Con DGR 652 del 21/05/2018, sono state approvati i criteri e modalità attuative generali della Misura 8, Sottomisura 8.6. Operazione A) – “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”, Azione 1 – “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali” ed istituito il regime di aiuto di Stato in esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014 (SA 47303).

Entro il termine stabilito dal bando per la presentazione delle domande di sostegno è pervenuta dal beneficiario, avente CUAA 00902530674, la domanda di ID SIAR 37037 sulle quale è stata effettuata la verifica della corretta sottoscrizione e della presenza degli elementi ritenuti essenziali dal bando.

L'istanza, pervenuta entro il termine previsto (pervenuta il 17/10/2018, con prot. n. 1169570|17/10/2018|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.30.30/2016/FOR/3003050), è stata istruita dall'istruttore della Struttura decentrata agricoltura provinciale competente (Ascoli Piceno - Fermo) secondo quanto indicato dal bando e dalle disposizioni del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Marche 2014-2020, che stabiliscono la compilazione di una check – list (nel caso in questione di ID n. 15916039|14/02/2019|AEA), e di un rapporto istruttorio (ID 15963248|20/02/2019|AEA), informatizzati, presenti sul Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), sottoscritti digitalmente e acquisiti a protocollo tramite Paleo (Sistema di archiviazione digitale della Regione Marche).

Si è successivamente proceduto all'invio, da parte del responsabile regionale della sottomisura 8.6, della comunicazione individuale di esito istruttorio di non ammissibilità (PEC di prot. n. 0205962|20/02/2019|R_MARCHE|GRM|AEA|P|300.30.30/2016/FOR/3003050), contenente anche il termine perentorio (10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) entro cui presentare memorie scritte ai fini del riesame da parte del Comitato di Coordinamento della Sottomisura 8.6 (CCM).

Con PEC di prot. n. 0239513|27/02/2019|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.30.30/2016/FOR/3003050 è pervenuta, entro i termini, la richiesta di riesame al CCM da parte del beneficiario richiedente il sostegno.

A supporto della richiesta di riesame lo stesso allega il file, in formato pdf, “mail chiarimenti ciccalè”, una e-mail di riscontro del responsabile regionale della sottomisura 8.6, azione 1, del 08/10/2018, circa alcuni quesiti posti dal progettista del beneficiario prima di presentare la domanda.



Il CCM, come previsto dal manuale delle procedure dell'Autorità di gestione e dal bando, si è riunito in data 12 marzo 2019 per valutare la richiesta di riesame pervenuta ed ha, in sintesi, determinato, all'unanimità (verbale di ID 16195986 del 13/03/2019) quanto segue.

Poichè gli investimenti non sono finalizzati all'esecuzione di lavori pubblici forestali, non viene rispettato quanto previsto dal paragrafo 5.1.1 del bando laddove lo stesso dispone che: *“Il sostegno può essere concesso anche ai detentori di aree forestali che forniscono con i macchinari acquistati servizi di gestione delle foreste, oltre che alla propria azienda, anche per altri detentori di aree forestali. Ciò è dichiarato e provato nella domanda di sostegno.*

Inoltre anche gli appaltatori (fornitori di prestazioni) sono inclusi nell'ambito dei beneficiari di questa sottomisura. Quando l'investimento proposto è pensato per servire diverse aziende forestali deve essere indicato e comprovato nella domanda di sostegno.”.

Nel caso specifico, non avendo prodotto l'allegato 3, non è stata indicata e comprovata la reale possibilità di poter fornire ai detentori forestali privati ed alle centrali di cogenerazione termoelettrica a cippato, i lavori, i servizi ed i prodotti che si intendono porre in essere, come indicato nel paragrafo 11.1 del “P.I.A.F. - Piano di Investimento in Azienda Agricola Forestale”, allegato alla domanda di sostegno, quale documento richiesto dal bando.

Per quel che riguarda il riferimento del richiedente alla e-mail del responsabile regionale della sottomisura, questa non rileva sulla motivazione circa la non ammissibilità della domanda di sostegno decisa dal CCM, sopra riportata in sintesi, in quanto le risposte fornite ai quesiti posti erano di carattere generale, come i quesiti stessi, e non relative agli specifici contenuti del P.I.A.F. che il richiedente ha prodotto in seguito, quale allegato tecnico-economico della domanda di sostegno.

Sulla base di quanto deciso dal CCM, ai sensi del paragrafo 6.2.3 del bando, si propone di adottare il presente atto che conclude il procedimento istruttorio della domanda di sostegno 37037, presentata dal richiedente il sostegno, dichiarandone la non ammissibilità.

Si precisa che durata del procedimento istruttorio, al netto della richiesta di riesame e dell'analisi della stessa da parte del CCM, è stata di 4 giorni superiore ai 120 giorni previsti dalle disposizioni regionali di recepimento riguardanti la durata dello stesso.

Infatti la comunicazione dell'esito istruttorio è del 20/02/2019, mentre il procedimento istruttorio doveva concludersi, come anche visibile sul SIAR, il 16/02/2019.

Tale lievissimo ritardo è imputabile, oltre all'elevato carico di lavoro dei dipendenti delle strutture decentrate agricoltura che hanno una vasta porzione del territorio in area Cratere Sisma 2016, quale quella di Ascoli Piceno – Fermo, alle ferie natalizie, le quali, infatti, sono interposte tra il 19/10/2018 ed il 16/02/2019.

Occorre infine:

- allegare al presente decreto l'informativa sul trattamento dei dati personali con riferimento agli articoli 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
- comunicare a mezzo PEC, tramite l'apposita funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR), la non ammissibilità definitiva della domanda di sostegno sopra indicata,



determinata dal presente provvedimento, al beneficiario interessato. Dalla data di ricezione della comunicazione decorrono i termini, rispettivamente di 60 e 120 giorni, per la presentazione del ricorso al TAR o del ricorso straordinario al Capo dello Stato;

- pubblicare il presente atto sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/16 e della DGR n. 1158/2017, sul SIAR e all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento della sezione Programma di Sviluppo Rurale (PSR);
- attestare che dall'atto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone quanto contenuto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento

(Giulio Ciccalè)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Elenco con riportata la domanda ID SIAR 37037 non ammissibile al sostegno del bando della sottomisura 8.6, operazione A), azione 1, del PSR Marche 2014/2020.

Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy), art. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.

